

DELIBERAZIONE N° 27 adottata il 29/04/2025

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI PUNTUALE)

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
COLOGNO ANDREA	Consigliere	Presente
FERRI GIULIO	Consigliere	Presente
GIUSSANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
GATTI ELISABETH	Consigliere	Presente
PREMOLI MONICA	Consigliere	Presente
GHIGGINI MARCO	Consigliere	Presente
FUMAGALLI GIANCARLO	Consigliere	Presente
COLOMBO SILVIA	Consigliere	Presente
MANSUETO ANTONELLA	Consigliere	Presente
VAVASSORI LAZZARO MANSUETO	Consigliere	Presente
TURA ADELE MATILDE	Consigliere	Presente
MOLTENI ERIK	Consigliere	Presente
DE PONTI FEDERICO	Consigliere	Presente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA	Consigliere	Presente
MORINI MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
PIGNATELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

e con la partecipazione degli assessori:

ZOCCOLI GIUSEPPINA	Presente	TUGNOLI VALENTINA	Presente
MANGANO BASILIO	Presente	NISOLI ALESSANDRO	Presente
FEDERICO			
BORNAGHI MICHELE	Presente		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Relaziona l'Assessore Tugnoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- il D.L. N 228 del 30/12/2021 (cd *milleproroghe*) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 che a decorrere dall'anno 2022, prevede per i comuni la possibilità di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, indipendentemente dal termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determinazione n. 2/2021 con cui ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione alla stessa, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/r/rif, recante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/r/rif che ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie:
 - UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
 - UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle citate deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif emessa in data 1 aprile 2025 è stato dato avvio al



procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate (sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 -art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 - e del successivo D.P.C.M. approvato il 21 gennaio 2025) e si è stabilito che, nelle more della completa definizione del provvedimento, già dal 1° gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti, istituite con la citata delibera 386/2023/r/rif, debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti);

- all'art. 3 comma 1 della medesima deliberazione sopra citata si è stabilito che per l'anno 2025 i Comuni, in qualità di gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, possano derogare a quanto stabilito all'art. 26.2 TQRIF in merito alla scadenza semestrale delle rate stabilite per il versamento del tributo;

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 29 del 12/04/2022 è stato individuato il posizionamento nello schema regolatorio I della matrice degli schemi regolatori della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'art.3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dall'1 gennaio 2023;
- con propria deliberazione n. 96 del 29/11/2022 è stato adottato il nuovo Regolamento dei servizi di igiene urbana a seguito della conclusione della raccolta sperimentale del rifiuto indifferenziato residuo e pertanto con il passaggio definitivo di tutta la cittadinanza a tale forma di raccolta puntuale mediante appositi contenitori;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte all'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e precisamente:

- al comma 651 il quale prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- al successivo comma 652 che consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione di n. 5 del 30/01/2024 e modificato con propria precedente deliberazione n. 26 con il quale viene istituito e disciplinato il Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 del 12/04/2022 con la quale si disponeva l'approvazione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione n. 363/2021 di Arera;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 30/04/2024 con la quale è stata disposta l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione n. 389/2023/R/RIF e della successiva determinazione n. 1/DTAC/2023 di ARERA, che prevede per l'anno 2025 un totale quadro tariffario pari ad € 4.980.059,00 e determina in € 0,04 il costo/litro per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo 2024 sulla scorta della valutazione del Gestore del Servizio di Igiene Ambientale;



PRESO ATTO che il totale delle eccedenze svuotamenti 2024 che determina la "quota variabile 2" a conguaglio per le utenze che hanno superato i minimi già inclusi in tariffa, lo scorso anno è stata pari ad € 255.536,20.- e che tale importo è stato dedotto dal totale dei costi PEF 2025 sopra citati, per determinare il costo effettivo da coprire con le tariffe qui approvate;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2025 sulla base del PEF pluriennale TARI 2024-2025, annualità 2025, approvato con la sopra citata deliberazione, attribuendo alle utenze domestiche il 57% del costo complessivo ed il restante 43% alle utenze non domestiche, in continuità con le precedenti annualità 2023 e 2024;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale:

"1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

4. In particolare, la tariffa è composta da:

a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;

b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;

c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.

5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.

6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono."

RICHIAMATI gli artt. 15 e 17 del predetto Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con particolare riferimento ai commi da 4 a 7 di entrambi, e stabilito quanto segue in merito alla c.d. "quota variabile 2":

- la quota unitaria €/litro sulla base della quale verrà calcolata la "quota variabile 2" della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è confermata in € 0,04, anche sulla base della valutazione effettuata dal Gestore del Servizio di Igiene Ambientale pervenuta con prot. n. 12181/2025 in data 21/02/2025;
- il numero minimo annuale di litri che ogni categoria di utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 è stato confermato sulla base delle linee di indirizzo contenute nella deliberazione di G.C. n. 12 del 07/02/2024, calcolato sulla media degli svuotamenti rilevati dal gestore del servizio GECO srl durante tutto il corso dell'anno 2023, che si sono rivelati coerenti anche con il confronto degli svuotamenti effettivi rilevati nel corso del 2024, ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- il numero minimo annuale di litri che ogni utenza non domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 è invariato, anche sulla base delle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno 2024 ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza che ecceda i valori minimi sopra citati, ad esclusione, per le utenze domestiche, dei conferimenti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, sarà quantificato con l'applicazione della quota unitaria €/litro sopra citata determinando così la "quota variabile 2" da pagare a conguaglio.

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;



VISTA la Legge n. 160/2019 che istituisce il Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1/01/2021 e che, per i mercati, il comma 838 dell'art. 1 dispone che il canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i prelievi sui rifiuti previsti dalla Legge 147/2013;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento citato (documento allegato sub. A);

RICORDATO inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5% come riconfermato per il 2025 dalla Provincia di Bergamo;

PRESO ATTO che, per l'anno 2025, ai sensi di quanto stabilito dalle citate deliberazioni ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025, e fatte salve nuove comunicazioni AREA in merito alla componente UR3, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI Puntuale, dovranno essere addebitate le seguenti componenti perequative:

- la componente UR1,a pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a pari a 1,50 euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute su eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente UR3,a pari a 6,00 euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

che saranno da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

RICHIAMATO il comma 653 dell'art 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che impone ai comuni di avvalersi dall'anno 2019 delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e che quindi nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

DATO ATTO dell'avvenuto rispetto dei limiti relativi ai costi standard, in particolare il costo standard complessivo 2025 ammonta ad € 5.429.951,55 a fronte di un costo PEF netto di € 4.980.059,00;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe TARI Tributo Puntuale dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RICHIAMATO il comma 9 dell'art. 38 del regolamento comunale per l'applicazione della Tari Puntuale, che rinvia alla annuale delibera di approvazione delle tariffe la definizione delle date di scadenza del versamento;

RITENUTO di stabilire, in ordine all'evoluzione della normativa citata sul nuovo bonus sociale rifiuti, per il corrente anno il versamento in due rate così stabilite:

- 1^ rata in acconto, con scadenza al 15 luglio 2025, pari al 50% dell'importo dovuto;
- 2^ rata a saldo del dovuto per l'esercizio 2025, con scadenza al 10 dicembre 2025;

EVIDENZIATO che il conguaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2025 dovrà essere versato unitamente all'importo per la TARI 2026;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di delibera è stata esaminata dal Segretario Comunale in ordine alla conformità

della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per dichiarazione:

- Favorevoli n. 11 (Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Fumagalli, Colombo, Cologno, Mansueto, Vavassori);
- Astenuti n. 6 (Tura, Molteni, De Ponti, Rossoni, Morini, Pignatelli);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2025 le tariffe relative alla TARI Puntuale, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);
2. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato PEF pluriennale TARI 2024- 2025, annualità 2025, approvato con propria deliberazione n. 31 del 30.04.2024;
3. DI PREVEDERE, in applicazione di quanto sopra, un'entrata sulla risorsa 10101.51.008110000 denominata "Tassa rifiuti (TARI)" del bilancio finanziario in corso, competenza 2025, di € 4.980.059,00 (dei quali € 4.724.522,80 coperti con le tariffe di cui all'allegato A ed € 255.536,20 coperti dall'incasso della quota variabile 2 a congruaglio 2024) oltre ad € 249.000,00 quale contributo TEFA che verrà direttamente riversato alla provincia di Bergamo senza transitare sul bilancio comunale;
4. DI DARE ATTO che, per l'anno 2025, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP, salvo nuove comunicazioni ARERA in merito alla componente UR3, verranno addebitate le componenti perequative stabilite dalle deliberazioni ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025, come specificate in premessa, per un importo totale annuo di € 7,60 ad utenza, i cui introiti saranno poi da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
5. DI DARE ATTO che la tassa rifiuti giornaliera dei mercati verrà riscossa a titolo di canone unico patrimoniale;
6. DI DESTINARE il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
7. DI STABILIRE per il corrente anno e per le motivazioni citate in premessa il versamento in due rate scadenti come di seguito:
 - 1^ rata in acconto, con scadenza al 15 luglio 2025, pari al 50% dell'importo dovuto;
 - 2^ rata a saldo del dovuto per l'esercizio 2025, con scadenza al 10 dicembre 2025;
8. DI DARE ATTO che il congruaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2025 dovrà essere versato con il dovuto per la TARI 2026 ;
9. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica al MEF della presente deliberazione, mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
10. DI DICHIARARE la presente deliberazione con separata votazione (voti favorevoli n. 11 Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Fumagalli, Colombo, Cologno, Mansueto, Vavassori - astenuti n. 6 Tura, Molteni, De Ponti, Rossoni, Morini, Pignatelli) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.



134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di dare certezza alle previsioni di entrata del bilancio e predisporre per tempo il ruolo Tari puntuale 2025.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio
Avv. Andrea Cologno

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONSIGLIO COMUNALE
